

VENEZIA li 17.11.1999

SECONDO CONGRESSO API

Memorie della Relazione del Dott. DONATO CEGLIE

Procuratore della Repubblica presso pretura di S. Maria Capua Vetere – Caserta

QUALITA' E SICUREZZA NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE:
RESPONSABILITA' DEI LIBERI PROFESSIONISTI, DEI VERIFICATORI,
DEGLI AMMINISTRATORI PUBBLICI E DEL CITTADINO.

NB - Ci scusiamo per eventuali errori di trascrizione o interpretazione.

RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE PROFESSIONALI

- Il difetto che ha dato causa all'infortunio è riferibile ad un errore di progettazione: se l'errore dipende da dolo o da colpa, il progettista è l'unico responsabile dell'evento, sempre che il difetto non sia riconoscibile dall'installatore e dal collaudatore. Se invece il difetto è riconoscibile, saranno corresponsabili sia l'installatore che abbia dato corso alla costruzione dell'impianto nonostante l'avvenuta constatazione del difetto di progettazione, sia il collaudatore che non abbia mosso i dovuti rilievi all'atto del collaudo.
- Il progetto è stato predisposto correttamente, a regola d'arte, ma l'installatore ha commesso l'errore durante la costruzione dell'impianto, ad esempio, utilizzando materiali diversi da quelli previsti dal progetto: se l'errore è riconducibile a dolo o a colpa, l'installatore sarà ritenuto responsabile dell'evento, mentre nessuna responsabilità potrà essere addossata al progettista. Anche qui, se l'errore è riconoscibile attraverso un collaudo diligente, sarà corresponsabile il collaudatore che non abbia rilevato l'errore per colpa o dolo (per esempio, effettuando il collaudo in maniera superficiale e disattenta, o in maniera incompleta), ovvero, pur avendo rilevato il difetto, non abbia mosso le dovute contestazioni.
- Il progetto è corretto, e l'errore si è verificato nell'installazione dei componenti dell'impianto, senza peraltro che possa ravvisarsi un elemento di colpa dell'installatore (perché, ad esempio, dipende da un difetto di costruzione del componente o da un guasto pervenuto durante il trasporto, guasto non rilevato durante i controlli fatti dall'installatore): in questo caso anche l'installatore va esente da responsabilità, mentre solo il collaudatore sarà responsabile solo se ha eseguito male le operazioni di collaudo e sempre che un collaudo ben fatto avrebbe consentito di evidenziare per tempo il difetto.

E' interessante vedere come la Cassazione, nell'affrontare il tema che stiamo trattando, abbia costantemente stabilito che "...l'individuazione dei destinatari delle norme di prevenzione degli infortuni va compiuta non tanto in relazione alla qualifica che la gente abbia avuto nell'ambito della organizzazione imprenditoriale, quanto e soprattutto con riferimento alle reali mansioni esercitate che importano l'assunzione di fatto delle responsabilità a questo inerenti.

Dimodochè, anche quando l'imprenditore abbia dato l'incarico ad altri di eseguire l'opera assunta in appalto, conservando però la sorveglianza e il controllo dei lavori da compiersi con il materiale da lui fornito, ivi compreso quello che si sarebbe dovuto impiegare per le opere di sicurezza del cantiere, non viene meno la responsabilità esso assunto circa l'osservanza delle norme che sono dalla legge poste per la prevenzione degli infortuni."

Sez.4 SENT. 06486 DEL 3/6/95
Pres. SCORZELLI F.
Imp. GRASSI

(UD.3/3/95)
Rel. BATTISTI M.
PM (Conf.) PALOMBARINI

RV. 20170
Cod. Par. 37

I DOVERI DEL DATORE DI LAVORO

In tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro o del dirigente cui spetta la "sicurezza del lavoro", è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle.

Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno imprenditore, deve avere la cultura e la "forma mentis" del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro.

Inoltre lo specifico onere di informazioni e di controllo, se è necessario nei confronti dei dipendenti dell'impresa, si impone a maggior ragione nei confronti di coloro che prestino lavoro alle dipendenze di altri e vengano per la prima volta a contatto con un ambiente e delle strutture a loro non familiari e che perciò possono riservare insidie non note.

LAVORO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA (reati in materia di) Previdenza infortuni - responsabilità del datore di lavoro

AMMISSIBILITA' E REQUISITI DELEGA

L'imprenditore può legittimamente delegare ad altro soggetto gli obblighi su lui gravanti attinenti alla tutela antinfortunistica solo se si trovi impossibilitato ad esercitare di persona i poteri – doveri connessi alla condizione di naturale destinatario della normativa antinfortunistica, per la complessità ed ampiezza dell'azienda, per la pluralità di sedi e stabilimenti di impresa o per altre ragionevoli evenienze si da escludere una immotivata dimissione del suo ruolo legale.

E' necessario poi che il delegante affidi le attribuzioni e le competenze proprie al suo ruolo a persona tecnicamente preparata e capace, che abbia volontariamente accettato la delega nella consapevolezza degli obblighi di cui viene a gravarsi, che sia stata fornita di poteri autoritativi e decisori autonomi pari a quelli dell' imprenditore e idonei a fare fronte alle esigenze connesse all'approntamento dei presidi antinfortunistici, compreso l'accesso ai mezzi finanziari.

Cassazione penale sez. IV, 17 dicembre 1992

Iacono

Cass.Pen.1994, 389 (s.m)

AMMISSIBILITA' DELEGA

L'art.115 d.p.r. n.547 del 1955 contiene una normativa rigida e tassativa. Sicché ove non sia stato collocato alcun dispositivo di sicurezza idoneo ad evitare che parti del corpo dei lavoratori possano essere offese dal punzone, vi sia un'unica pulsantiera in luogo di un doppio comando e ci si affidi, in definitiva, al controllo a vista, la norma può considerarsi rispettata e sussiste la responsabilità colposa qualora da tali inadempienze al precetto sia scaturito un evento di danno.

Secondo una giurisprudenza predominante, è consentito all'amministratore delegato di una società di notevoli dimensioni di delegare i suoi compiti a persona tecnicamente competente; allorché nella delega rientrino anche poteri inerenti all'adozione delle necessarie misure preventive e la persona delegata sia idonea, nessuna responsabilità può essere attribuita all'amministratore in ordine agli infortuni sul lavoro verificatisi per inottemperanza all'obbligo di sicurezza

Pretura di Bergamo 19 giugno 1979

Pirali e altro,

Riv. Giur. Lav. 1979, IV, 469.

DELEGA NON LIBERATORIA

Se al preposto, che pure è un destinatario delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro, ma svolgente attività sussidiaria, può essere delegato l'apprestamento delle misure preventive, ma non anche quei compiti affidati in via esclusiva dalla legge ai dirigenti o all'imprenditore, la delega non scagiona dalla responsabilità penale l'imprenditore o il direttore dei lavori, in quanto il preposto non è tenuto ad assumere da solo l'obbligo di predisporre, far realizzare e pretendere in concreto l'utilizzazione delle norme protettive previste dalla legge.

*Cassazione penale, sez. IV, 10 aprile 1981,
fabbri,
Cass. Pen. 1982, II, 166 (s.m.).*

L'individuazione dei destinatari delle norme sulla prevenzione degli infortuni deve essere fatta caso per caso, in relazione dell'organizzazione dell'impresa, alla struttura degli impianti, e soprattutto, alla ripartizione dei compiti, poiché rileva non tanto la qualifica rivestita nell'ambito dell'organizzazione territoriale, quando le reali ed effettive mansioni esercitate, che importano automaticamente le assunzioni di fatto delle responsabilità a quelle inerenti. (nella specie è stato ritenuto destinatario delle norme antinfortunistiche, in concorso con il subappaltatore, il tecnico, nominato dall'appaltatore nel proprio interesse, il quale di fatto aveva assunto la direzione dei lavori, indipendentemente da una delega espressa).

*Cassazione penale, sez. IV, 17 gennaio 1986,
Marafelli,
Giust. Pen. 1987, II, 37.*

La ripartizione interna ed istituzionale delle specifiche competenze – nell'ambito di impresa od organizzazione complessa e differenziata – non esonera di per se stessa il dirigente dall'osservanza degli obblighi derivatigli dall'art. 4 D.P.R. 27 aprile 1955 n° 547, a meno che con tale ripartizione il dirigente non abbia anche specificatamente delegato l'adempimento di tali obblighi ai preposti dei singoli reparti, investendoli di ogni suo potere al riguardo.

In tale caso, però, la delega deve essere comprovata, non potendo essa essere semplicemente presunta in relazione alle dimensioni dell'impresa e alla ripartizione interna dei compiti.

*Cassazione penale, sez. IV, 23 marzo 1987,
De Chigi,
Cass. Pen. 1988, II, 1713 (s.m.).
Giust. Pen. 1988, II, 163 (s.m.) - Giust. Pen. 1988, II, 425 (s.m.).*

Legge n° 46 del 5/3/1990

D.P.R. del 17/4/1955 n° 547

D.P.R. del 19/3/1956 n° 303

La legge n° 46 del 1990 relativa alle norme per la sicurezza degli impianti degli edifici ad uso civile, estesa per quanto attiene agli impianti elettrici anche agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio e al terziario, dall'ultimo comma dell'art. 1 costituisce disciplina ampliativa ed estensiva della normativa sulla prevenzione degli infortuni, giacché ai precedenti obblighi prevenzionali ne sono stati aggiunti altri per tutte le attività ed è stata prevista una regolamentazione pure per gli immobili adibiti per uso civile.

Pertanto la normativa in esame non ha abrogato, in via generale, né espressamente né tacitamente quella stabilita dalla disciplina fondamentale in tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

(D.P.R. del 17/4/1955 n° 547, D.P.R. del 19/3/1956 n° 303)

EFFICACIA DELEGA

In materia di destinatari della normativa antinfortunistica il principio della delega può concettualmente trovare applicazione, sia pure con assoluto rigore nell'accertamento dei suoi presupposti, anche se trattasi di attività che coinvolgono non soltanto la prevenzione infortunistica, ma altresì l'integrità del territorio, l'incolumità fisica e gli interessi economici dei suoi abitanti.

E' però necessario che chi tale delega voglia far valere si sia astenuto da ogni ingerenza tecnica o comunque non sia venuto a conoscenza della inosservanza delle norme sia tecniche che giuridiche dettate per la sicurezza degli impianti.

Inoltre, per il principio dell'esigibilità, che regola l'imputabilità in materia di comportamenti colposi, perché un dirigente possa andare esente da responsabilità è necessario che le sue capacità tecniche e le cognizioni di fatto relative alla esigenza di una determinata situazione obiettiva di pericolo non rendano da lui attendibile e quindi da lui penalmente esigibile un determinato comportamento volto ad eliminare la predetta situazione. (fattispecie: incidente verificatosi nello stabilimento della società ICMESA di Seveso a causa del quale, durante la pausa di raffreddamento di un reattore, per la rottura di un disco di sicurezza, fuoriusciva per la durata di circa venti minuti un forte getto di vapore bianco che formava una nube densa ed estesa fino a notevole altezza diffondendosi nell'ambiente circostante provocando danni alle colture e lesioni varie agli animali e alle persone.

E' stato ritenuto che il direttore tecnico della società, del quale era stata affermata la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 449 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 61 n° 3 stesso codice, si era ingerito di fatto nella gestione dell'ICMESA, e per la funzione e la preparazione specifica si trovava nelle condizioni più idonee a rappresentarsi i rischi connessi al procedimento adottato nello stabilimento di Seveso e a rilevare le insufficienze delle cautele in atto, per la cui osservanza egli aveva l'obbligo di adoperarsi, pertanto poteva e doveva esigersi, l'adozione di un progetto esente dalle riscontrate carenze funzionali degli impianti con particolare riguardo alla sicurezza del loro esercizio).

*Cassazione penale, sez. IV, 23 maggio 1986,
Von Zwehl,
Cass. Pen. 1988, 1250.*

AMMISSIBILITA' DELEGA

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando le misure antinfortunistiche devono essere apprestate a livello direttivo, l'imprenditore, essendo destinatario dell'obbligo per le precise ed in equivoche prescrizioni dell'art. 2087 c.c., non può delegarne agli altri l'osservanza.

In sede di materiale attuazione delle misure, può esservi la delega a preposti a singoli incarichi, ma costoro di regola non si sostituiscono alle mansioni direttive dell'imprenditore, tranne che, per le grandissime dimensioni dell'impresa, non vi sia la nomina di un direttore qualificato e capace e soprattutto dotato di poteri di ampia iniziativa nel campo della prevenzione. (nella specie, relativa ad affermazione di consapevolezza in ordine di reato di lesioni colpose aggravate, la S.C. ha ritenuto che non era sufficiente sostenere di avere affidato la direzione dei lavori ad un geometra e di non aver voluto o saputo dell'esecuzione del lavoro in contrasto delle norme antinfortunistiche, ma occorre che l'imputato dimostrasse di aver compiuto atti precisi e specifici intesi ad evitare che il proseguo delle operazioni di scavo si svolgesse senza preventive opere di consolidamento e protezione).

*Cassazione penale, sez.IV, 7 maggio 1987,
Batelli,
Giust. Pen., II,163 (s.m.)*

D.P.R. n° 547 art.4 del 27 aprile 1955

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, destinatario naturale delle norme antinfortunistiche, se, perché impegnato in altro e non in grado di inseguire taluni, delegando espressamente anche per quel che concerne

l'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni, non per questo cessa di essere datore di lavoro e, come tale, principale destinatario delle norme de quibus.

Pertanto, se, nonostante la delega determinate circostanze lo portano a contatto delle maestranze, mentre queste ultime eseguono un lavoro nel disinteresse della normativa antinfortunistica, è suo preciso dovere intervenire per rimuovere la situazione antiggiuridica; che la delega, in quel momento, se continua ad avere valore per il delegato, non vale per le ragioni per cui fu data, ad esonerarlo da responsabilità.

*Cassazione penale, sez. IV, 2 giugno 1989,
Tedeschi,
Cass. Pen. 1990, I, 1975 (s.m.)*

D.P.R. n°547 art.4 del 27 aprile 1955

LA DELEGA NELLA P.A.

Il sindaco, delegato l'assessore all'uopo designato, gli trasferisce l'esercizio dei poteri – doveri nella materia delegata e, con essi, anche la responsabilità per la mancata adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e per le relative contravvenzioni.

Tuttavia il sindaco, quale destinatario delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ex art.4 DPR 24 aprile 1955, n° 547, è responsabile delle contravvenzioni in materia, anche nel caso in cui abbia delegato l'esercizio dei poteri ad assessore all'uopo designato, quando sia stato, esso sindaco, personalmente sollecitato circa i pericoli che derivano agli interessati dalla mancata adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e ciò non di meno abbia omesso i poteri di autorità delegante – di vigilanza, di direttive, e, al limite, di revoca della delega nei confronti dell'assessore delegato – e comunque di intervenire per porre rimedio alla situazione di pericolo lamentata. (fattispecie in cui il sindaco di una città di medie dimensioni – Vercelli – malgrado fosse stato personalmente informato e reiteratamente sollecitato dal direttore didattico e dagli ispettori della locale USL in merito ad una situazione di pericolo per i bambini e il personale di una scuola materna, aveva omesso di impartire le opportune direttive all'assessore delegato e comunque di adottare le iniziative volte a porre rimedio alla situazione stessa).

*Cassazione penale, sez.III, 4 febbraio 1992,
Bodo,
Cas. Pen. 1993, 1530 (s.m.).
Giust. It. 1993, II, 698, 768 nota (FIORAVANTI).*

RESPONSABILITA' PENALI NELLA P.A.

E' responsabile di reato colposo, ai sensi dell'art. 43 del Codice Penale, il sindaco che, tempestivamente informato di una situazione di pericolo esistente in una piscina comunale in conseguenza dell'accertato danneggiamento della recinzione, con la possibilità che estranei e specialmente bambini vi entrino facilmente, si limiti a dare al tecnico comunale un impersonale e indiretto incarico a provvedere alle opere necessarie per eliminarla, omettendo di vigilare in prima persona perché le opere delegate siano effettivamente eseguite. (nella fattispecie un bambino di tre anni e mezzo era morto annegato nella piscina dove era arrivato, passando attraverso un varco, privo di qualsiasi protezione, aperto lungo il muro di cinta della stessa).

Cassazione penale, sez.IV, 5 aprile 1986

D.P.R. DEL 27/04/1955 NUM. 547

La responsabilità dell'imprenditore non viene meno se qualche organo di controllo consenta la installazione ed il funzionamento di macchinari, anche in mancanza dell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge in materia.

SEZ. 4 SENT. 07230 del 18/07/81 (UD.17/03/81)

Pres. RIDOLA R. Rel. CARACCIOLO di FEROLETO

Cod. par. 378 IMP. BOSANI

PM. (CONF) MONTELEONE

566068 149861 Lavoro – Prevenzione infortuni – In genere – Destinatari delle norme – Macchinari – Responsabilità degli organi di controllo – Responsabilità del Datore di Lavoro – Concorso di colpa – Sussistenza.

Cod. Pen. Art. 43

LAVORO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA

Reati in materia di:

Prevenzione infortuni – Responsabilità del preposto

In tema di infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 4 DPR n° 547 del 1955, sono, tra gli altri, destinatari delle norme di prevenzione e responsabili, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, delle inosservanze di tutte le disposizioni del cit. DPR, i dirigenti tecnici, ossia coloro che sono preposti alla direzione tecnico – amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi e, quindi, institori, gerenti, direttori tecnici o amministrativi, capi – ufficio, capi – reparto, che partecipano solo eccezionalmente al lavoro normale.

Tali dirigenti, sempre in forza della su richiamata norma, devono predisporre tutte le misure di sicurezza fornite dal capo dell'impresa e stabilite dalle norme, devono controllare le modalità del processo di lavorazione ed attuare nuove misure, anche non previste dalla normativa, necessarie per tutelare la sicurezza in relazione a particolari lavorazioni che si svolgono in condizioni non previste e non prevedibili dal legislatore e dalle quali possono derivare nuove situazioni di pericolosità che devono trovare immediato rimedio.

I dirigenti devono altresì, avvalendosi delle conoscenze tecniche, per il quale ricoprono l'incarico, vigilare, per quanto possibile, sulla regolarità antinfortunistica, delle lavorazioni, dare istruzioni – di ordine tecnico e di normale prudenza – affinché tali lavorazioni possano rivolgersi nel migliore dei modi; in ogni caso, quando non sia possibile assistere direttamente a tutti i lavori, devono organizzare la produzione con una ulteriore distribuzioni di compiti tra i dipendenti in misura tale da impedire la violazione della normativa.

Cassazione penale sez.IV, 1 luglio 1993

Boano

Cass. Pen. 1994, 388 (s.m.)

Ancor più chiara ci sembra l'enunciazione del criterio esposto quando si afferma che il “committente non risponde della mancata adozione di misure antinfortunistiche nel cantiere in cui si realizza l'opera appaltata, a condizione che egli non sia affatto ingerito nella esecuzione dei lavori.

Se invece l'appaltatore o subappaltatore non lavora in condizioni di autonomia, ma deve avvalersi di apparecchiature messe a disposizione dal committente e deve seguire le direttive di quest'ultimo, la responsabilità dell'appaltatore concorre con quella del committente cui è addebitato, a titolo di consapevole incuria, l'omesso controllo delle condizioni di sicurezza del cantiere.

(Cass. Sez. IV, n° 5393 del 13/07/1973).

Pertanto, ci sembra assai corretta la decisione della Cassazione dove si afferma che “nel campo delle costruzioni edili l'imprenditore che si avvalga di altra impresa per la esecuzione di opere accessorie specialistiche occorrenti nel complesso dell'opera appaltata, non è perciò estromesso dai poteri direzionali generali inerenti alla propria qualità, il cui esercizio, anzi, è reso necessario dal fatto che quei lavori specialistici, anche se di natura autonoma, vengono eseguiti nello stesso ambito dell'attività imprenditoriale e nel cantiere di lavoro.

Di conseguenza non è esente dall'obbligo di provvedere alle opere provvisoriale a tutela dell'incolumità dei lavoratori, anche se autonomi”.

(Cass. Sez. IV, 25/10/1971)

In questa decisione si specifica, e il rilievo sembra quanto mai opportuno, che l'elemento dell'autonomia cui si deve far riferimento per stabilire obblighi e responsabilità in materia antinfortunistica, non è tanto riferito alla natura del lavoro, quanto all'aspetto organizzativo complessivo, che viene considerato sotto il profilo delle inevitabili interferenze che esso determina, soprattutto per quanto concerne l'aspetto antinfortunistico, in tutta l'area di attività interessata.

In altri termini si sostiene che, anche in presenza di lavoratori autonomi, per la particolare specializzazione dell'attività ad essi richiesta, gli aspetti direzionali, e perciò stesso organizzativi, dell'attività del committente, anche se solo indirettamente collegati con quella attività specialistica, obbligano il committente stesso alla realizzazione concreta di quel dovere di sicurezza che così viene collegato, in buona sostanza, all'organizzazione generale dell'impresa.

Sussiste, pertanto, in tema di reato colposo per infortunio sul lavoro la responsabilità del committente, nel caso in cui il compimento dell'opera venga affidato ad appaltatore palesemente carente delle capacità tecniche necessarie.

*(Cass. Sez. V, n° 113 del 05/05/1969;
Cass. Sez. V, n° 11005 del 19/12/1979).*

Analoghe responsabilità, possono derivare al committente e al suo direttore dei lavori per violazione degli obblighi contrattuali connessi espressamente alle misure di sicurezza.

A questo proposito riportiamo la decisione della Corte Suprema secondo la quale “nel caso di infortunio sul lavoro per colpa del direttore della ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori, per aver proceduto agli stessi, sebbene la ditta appaltante non avesse provveduto alla rimozione di cause di pericolosità di sua spettanza (nella specie, togliere la corrente ad alta tensione da fili di linee vicine), e sebbene il capitolato di appalto provvedesse con espressa disposizione il diritto e l'obbligo di sospensione dei lavori stessi in caso di mancata rimozione delle cause di pericolo, bene è ritenuta la responsabilità per colpa concorrente del rappresentante della ditta committente che, pur presenziando ai lavori nell'interesse della ditta appaltante, sebbene ripetutamente richiesto dal direttore ed esecutore dei lavori, non solo non abbia provveduto alla eliminazione della detta causa di pericolosità, ma abbia ripetutamente ed espressamente dato parere contrario, condiviso in definitiva dall'altro, che non si avvalse quindi della disposizione indicata nel capitolato di appalto”

(Cass. Sez. IV, n°1089 del 24/08/1964).

Da quanto è stato fin qui esposto, sembra potersi concludere che in tema di violazioni antinfortunistiche (e dei connessi infortuni), la responsabilità penale deve essere riferita – che sussista o meno un contratto di lavoro – a tutti quei soggetti i quali, in relazione alle effettive mansioni espletate, e ciascuno nell'ambito della propria competenza, hanno il potere concreto ed effettivo di attuare le misure di sicurezza e di assicurarne l'osservanza.

I DESTINATARI IN AMBITO OSPEDALIERO

La individuazione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro deve fondersi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto (ossia alla funzione normale).

(Nella specie, in cui violazioni alle suddette norme erano state accertate nei locali di un ambulatorio di una U.S.L., la cassazione ha ritenuto che non tutte le violazioni riscontrate potessero essere addebitate – come pur ritenuto dal giudice di merito – al presidente del comitato di gestione U.S.L. posto che, per la ripartizione interna ed istituzionale delle specifiche competenze, l'osservanza di alcune misure di sicurezza spettava al “servizio provveditorato e tecnico”, e, conseguentemente, ha annullato con rinvio la decisione impugnata evidenziando peraltro che nel caso esaminato la responsabilità per i difetti strutturali – come, ad esempio, l'inesistenza di servizi igienici separati per uomini e donne e di dormitori e cucine per il personale – andava individuata nel soggetto posto al vertice dell'Ente, mentre le deficienze inerenti all'ordinario buon funzionamento di carattere occasionale delle strutture stesse – quali, ad esempio, scarichi o impianti elettrici non funzionanti ed umidità nelle pareti e nei soffitti – andavano riferite ai titolari dei servizi cui è attribuita piena autonomia tecnica e funzionale della normativa vigente).

(Sez. Sent. ° 09874 del 14/10/92 Ud. 01/07/92)

“In linea di principio, questo Collegio ribadisce che il delegante, come garante primario dell'obbligo penalmente sanzionato (di cui resta titolare), nel momento in cui è autorizzato a trasferire ad altri l'adempimento dei suoi doveri (cioè a creare posizioni di garanzia – derivate ed autonome – che si affiancano a quella primaria), assume il rischio dell'inadempimento del delegato e ne risponde se viene a meno, appunto, ai suoi nuovi doveri di controllo (subentrati a quelli originari, affidati ad altri).

Ma, la violazione di tali di tali doveri deve essere dal giudice valutata (ed ancorata) a precise condizioni fattuali e non affermata in astratto, a

prescindere dal tipo di reato contestato e dalle rispettive condotte (dell'incaricante e dell'incaricato).

Tanto va affermato, a chiare lettere, proprio al fine di non riportare automaticamente al dante incarico qualsivoglia inadempimento (violazione) del delegato e per non frustrare, in tal modo, la funzione ineliminabile dell'istituto e la rilevanza per l'orientamento giuridico penale dell'atto di delega.

Il dirigente di un ufficio, delegato di specifiche incombenze ambientali proprie del legale rappresentante dell'Ente (come il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi [dei macelli] comunali), risponde penalmente per l'inosservanza degli obblighi rientranti nelle funzioni trasferitegli, già di competenza del sindaco, su cui grava, a seguito ed in ragione della delega, un nuovo, specifico dovere di vigilanza e controllo dell'incaricato (nella specie non violato), circa l'esatto adempimento di detti obblighi.

(Corte Suprema di cassazione Sez. III, sentenza n° 775 del 09/10/1996, udienza del 29/05/1996)

| Sorvegliati speciali | |
|--|-----------------------------------|
| Elenco dei principali reparti e delle attrezzature più esposte ai pericoli d'incidenti | |
| Reparti e attrezzature | Tipo di rischio |
| Camere iperbariche | Elettrico – incendio – esplosione |
| Attrezzature per l'anestesia | Gas – elettrico - esplosione |
| Apparecchiature radiologiche (*) | Elettrico – radiazioni |
| Elettromedicali (dall'elettrobisturi al monitoraggio cuore – polmoni) | Elettrico |
| Apparecchiature Radioimmunologiche (*) | Elettrico – radiazioni |
| Tomografia assiale computerizzata – Tac | Elettrico |
| Tomografia emissione positroni - Pet | Elettrico |
| Risonanza magnetica nucleare – Rmn | Elettrico |
| Laboratori di diagnostica e ricerca | Biologico |
| Laboratori veterinari | Biologico |
| Laboratori di infettivologia | Microbiologico |
| Strutture di smaltimento rifiuti speciali | Biologico |
| Apparecchiature per attività di fisiocinesiterapia | Elettrico – occupazionale |
| (*) Per queste attrezzature esiste una normativa specifica | |

D. Lgs. del 19/09/94 n° 626

TITOLO I – Capo I Disposizioni generali

Articolo 7 – Contratto di appalto o contratto d’opera

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:

a) Verifica, anche attraverso l’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico – professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;

b) Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1) i datori di lavoro:

a) Cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

b) Coordinano gli eventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento cui al comma 2.

Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

ARTICOLO 31 – PIANI DI SICUREZZA

I. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della sanità, e dei Lavoro Pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 891391/Cee del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92157/Cee del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

1.bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:

a) Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494;

b) Un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494;

c) Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

II. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto e di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte dei committenti.

Il direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

2.bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

III. I contratti d'appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli.

I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1

IV. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalla imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

4.bis Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.

I DIECI PUNTI DEL PIANO DI SICUREZZA

- I.** Io sono il Piano di sicurezza di quell'opera, e non un piano di sicurezza generico.
- II.** Non permette di nominare il Piano invano, se non contiene la sicurezza generale, la sicurezza di fase ed il coordinamento delle fasi e delle interferenze tra lavorazioni.
- III.** Ricordati di analizzare e valutare i rischi sia generali (progetto/cantiere) sia particolari (fasi di piano).
- IV.** Onora la sicurezza sin dalla fase di progettazione dell'opera. Il piano della sicurezza deve nascere con il progetto dell'opera.
- V.** Non tenere nascosto il piano alle Imprese esecutrici, ai lavoratori autonomi e, attraverso i RLS, ai lavoratori, ma organizza un dialogo permanente con tutti i soggetti coinvolti sui contenuti del piano.
- VI.** Non rimandare ad altri ciò che compete a te e deve essere già nel piano: il progetto del processo esecutivo della sicurezza.
- VII.** Non permettere a nessuno di rubare sulla sicurezza e quantifica bene tutti i costi delle opere di sicurezza.
- VIII.** Non dimenticare di prevedere e indicare con precisione le procedure di controllo della realizzazione del piano.

- IX.** Non dimenticare di collegare e accoppiare strettamente il Piano e il Fascicolo.
- X.** Non trattenerti dall'utilizzare tutti i mezzi di comunicazione (es. disegni) che favoriscano un più facile ed immediato recepimento delle prescrizioni del piano.

Fonte: Roberto Anerdi, Claudio Tombari, Giorgio Valentini, CISPELS srl (Verona)

SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Definizione di luogo di lavoro. Soggetti tutelati.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 25-2-94

Allorché la norma antinfortunistica fa riferimento a situazioni definite come “luoghi di lavoro”, “posti di lavoro” ecc., occorre tenere presente che nella *ratio* della normativa in questione, la misura preventiva deve riguardare *l'intero ambiente* in cui si svolge *l'attività lavorativa*.

Pertanto a nulla rileva, di fronte all'estensione del cantiere, che su un piano si svolga l'attività di sbancamento e sull'altro quella di scarico. (Fattispecie in cui è stata ritenuta infondata la tesi difensiva dell'inapplicabilità del disposto dell'art. 11 del DPR 547/55, basato sul fatto che la caduta di sassi che aveva provocato la morte di un lavoratore addetto ad operazioni di sbancamento si era verificata con provenienza non dal luogo ove tali operazioni avvenivano ma da una soprastante zona di scarico).

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 20-4-89

Si ravvisa il reato di lesioni personali colpose anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività e all'ambiente di lavoro purchè la presenza di tale soggetto sul luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purchè la norma violata miri a prevenire incidenti come quello verificatosi. (Fattispecie di persona rimasta gravemente ferita a causa di folgorazione subita mentre si trovava in cantiere ed eseguiva lavori a breve distanza da una linea elettrica non disattivata; si sosteneva che la vittima, di professione vigile del fuoco, recatosi sul posto per aiutare il genitore, subappaltatore, non rientrava tra i soggetti tutelabili. La Corte ha dimesso tale tesi).

Condotta del datore di lavoro.

Cassazione Penale – Sezioni Unite - Sentenza del 21-4-89

Al fine di escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati ex art. 4 del DPR 547/55 a garantire la sicurezza dello svolgimento del

lavoro, non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 21-4-89

L'avvenuto affidamento, da parte dei veri destinatari delle norme antinfortunistiche, alla prudente discrezionalità di operai esperti di quanto indispensabile all'adozione delle cautele di prevenzione non può, in caso di evento colposo, costituire motivo per l'esonero da responsabilità.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 12-12-95

Il controllo che il datore di lavoro deve esercitare sull'operaio dei dipendenti perché non si verifichino infortuni sul lavoro, essendo finalizzato a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore, non può risolversi nella messa a disposizione di questi ultimi dei presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene, ma deve costituire una delle particolari attività dell'imprenditore, gravando su questo l'onere di fare cultura sul rispetto delle antinfortunistiche, di svolgere continua, assidua azione pedagogica, con il ricorso, se del caso, anche a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non di adeguino alle citate disposizioni.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 12-12-95

In tema di omicidio colposo da infortunio sul lavoro, non può avere alcun *valore scriminante* la circostanza che la parte offesa sia stata edotta dalle norme generali da rispettare nell'esecuzione di lavori, in quanto proprio a tutela dell'incolumità dei lavoratori l'ordinamento giuridico prevede la figura del capo-cantiere al fine di vegliare sull'esatta applicazione delle norme previste dai rispettivi ordinamenti interni e di essere presente alla esecuzione dei lavori, affinché gli stessi vengano eseguiti in conformità all'organizzazione dei lavori stessi e con il rispetto di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e di quelle suggerite dalla comune prudenza.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 21-6-94

Il datore di lavoro e il preposto devono provare in modo rigoroso e sicuro di avere compiuto atti specifici intesi ad evitare che l'attività lavorativa si svolga in modo difforme alle norme di sicurezza non essendo sufficiente la dimostrazione di non avere voluto l'esecuzione del lavoro in contrasto le norme dette. (Nella fattispecie relativa ad omicidio colposo nei confronti di un operaio rimasto schiacciato nel crollo di una struttura metallica da

adibire a palco, durante i lavori di montaggio, l'imputato era a capo di una squadra che aveva il compito di provvedere, tra l'altro, a manovre di innalzamento della copertura. Tali manovre non si erano svolte sotto la direzione del prevenuto, allontanatosi per consumare il pranzo, senza provvedere ad impedire che altri, in sua assenza potessero surrogarsi a lui e alla sua squadra nell'esecuzione della stessa, con intervento sui sistemi di comando dei sofisticati impianti).

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 22-9-94

Il controllo e la vigilanza perché l'attività lavorativa venga svolta con modalità e mezzi idonei a tutelare la sicurezza dei dipendenti devono essere continui e non occasionali, in quanto lo scopo delle norme di prevenzione è quello di impedire comunque l'insorgenza di pericoli in qualsiasi fase di lavoro.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 3-6-95

In tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la sicurezza del lavoro, è molteplice e articolato e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, come strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il responsabile della sicurezza deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere di non limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro. Inoltre lo specifico onere di informazione e di assiduo controllo, se è necessario nei confronti dei dipendenti dell'impresa, si impone a maggior ragione nei confronti di coloro che prestino lavoro alle dipendenze di altri e vengano per la prima volta a contatto con un ambiente e delle strutture a loro non familiari e che perciò possano riservare insidie non note.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 5-4-86

E' responsabile di reato colposo, ai sensi dell'art. 43 del Codice Penale, il sindaco che, tempestivamente informato di una situazione di pericolo

esistente in una piscina comunale in conseguenza dell'accertato danneggiamento della recinzione, con la possibilità che estranei e specialmente bambini vi entrino facilmente, si limiti a dare al tecnico comunale un impersonale e indiretto incarico a provvedere alle opere necessarie per eliminarla, omettendo di vigilare in prima persona perché le opere delegate siano effettivamente eseguite. (nella fattispecie un bambino di tre anni e mezzo era morto annegato nella piscina dove era arrivato, passando attraverso un varco, privo di qualsiasi protezione, aperto lungo il muro di cinta della stessa).

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 29-4-91

Il dovere obiettivo di diligenza che contrassegna il delitto colposo, può avere a contenuto anche un obbligo di preventiva informazione, di ricorrere, cioè, alla altrui speciali competenze, sicchè versa nella cosiddetta colpa per assunzione colui che, non essendo del tutto all'altezza del compito assunto, esegua un'opera senza farsi carico di munirsi di tutti i dati tecnici necessari per dominarla, nel caso ovviamente, che quell'opera diventi fonte di danno anche a causa della mancata acquisizione di quei dati o conoscenze specialistiche.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 13-7-89

In tema di reati colposi, *per escludere il nesso di casualità tra condotta ed evento* è necessario accertare se quest'ultimo nei termini di effettivo accadimento, si sarebbe ugualmente verificato ove dal giudicabile fosse stata posta in essere una condotta diligente, perita, prudente, nonché conforme alle pertinenti prescrizioni delle leggi e dei regolamenti. (Fattispecie in materia di infortunio sul lavoro cagionato dal contatto delle mani del lavoratore con cavi elettrici, sfilatisi dalla guaina protettiva di una presa volante, realizzata senza l'osservanza delle regole della buona tecnica nella installazione di impianti elettrici, in particolare senza l'osservanza delle norme CEI, giuridicamente riconosciute (legge 186/68)).

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 23-2-89

In tema di infortuni sul lavoro l'inosservanza da parte del datore di lavoro, o di un dirigente, delle norme di sicurezza specificatamente rilevanti nell'eziologia di un infortunio, ha un valore, quanto meno, concorsuale, nella produzione dell'evento rispetto alla condotta antidoverosa del lavoratore che, seguendo una prassi antiregolamentare da tempo tollerata, abbia posto in essere una delle condizioni dell'evento di danno. (Fattispecie di lavoratore infortunatosi alle mani nell'operare, con incuria, su una pressa

priva di sicurezza (schermo), del quale la macchina era dotata ma da tempo riposto in un armadio e non utilizzato, con tolleranza del preposto a vigilare sull'osservanza delle misure di protezione).

Condotta del lavoratore

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 15-2-93

In tema di infortuni sul lavoro, il nesso causale tra la condotta colposa del datore di lavoro e del preposto per la omessa predisposizione o vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche e *l'evento non è interrotto dal comportamento imprudente del lavoratore*, atteso che le norme antinfortunistiche sono dettate al fine di ottenere la sicurezza delle condizioni di lavoro e di evitare incidenti ai lavoratori in ogni caso e cioè anche quando essi stessi per imprudenza, disattenzione, assuefazione al pericolo possono provocare l'evento (Fattispecie in materia di lesioni colpose).

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 2-2-90

In tema di infortuni sul lavoro, soltanto una *condotta del lavoratore del tutto anomala in quanto esorbitante dal procedimento di lavoro* cui egli è addetto, oppure concretatesi nella inosservanza di precise norme antinfortunistiche, può integrare gli estremi di una colpa da escludere la responsabilità penale dell'imprenditore, dei dirigenti e dei preposti.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 4-8-90

In tema di infortuni sul lavoro l'eventuale *colpa concorrente del lavoratore* non può spiegare alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio per violazione delle prescrizioni in materia antinfortunistica, giacchè la relativa normativa è appunto diretta a prevenire gli effetti anche della condotta colposa dei lavoratori per la cui tutela è dettata.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 17-1-91

In tema di infortunio sul lavoro *l'interruzione del nesso di casualità* tra condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento si verifica solo quando il *prestatore d'opera* ponga in essere di sua iniziativa un comportamento anomalo non rientrante nelle fasi delle lavorazioni affidategli, *ma non anche questi si limiti a serbare una condotta imprudente.*

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 14-9-91

Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno la *funzione primaria* di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere sempre protetta con appropriate cautele. Solo nel caso in cui il lavoratore ponga in essere una condotta inopinabile, esorbitante dal procedimento di lavoro cui è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche è configurabile la colpa dell'infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione, in tutto o in parte, della responsabilità penale degli imprenditori, dei dirigenti e dei preposti nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 31-10-95

Il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute. (Nella fattispecie la Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. Sul rilievo che la Corte di Appello non aveva considerato, al fine di valutarne l'incidenza causale, l'iniziativa del lavoratore di introdurre la mano in una zona pericolosa della macchina cui era addetto, ben consapevole che questa era in movimento, per rimuovere manualmente residui di lavorazione dal suo interno, nonostante la presenza di strumento aspiratore, e non aveva verificato se l'intervento del lavoratore fosse stato richiesto da particolari esigenze tecniche).

Sicurezza di macchine e impianti

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 13-9-94

Il divieto costruzione, vendita, cessione, ecc. in difformità delle prescrizioni antinfortunistiche non esclude comunque a responsabilità dell'imprenditore nel concreto impiego dei vari strumenti, macchine, impianti, ecc. nell'azienda, posto il fatto che siffatta responsabilità si fonda sulla considerazione che è normale obbligo del datore di lavoro, quale principale destinatario delle prescrizioni contro gli infortuni, verificare in ogni caso che le varie apparecchiature rimangano adeguate alle misure di prevenzione e non costituiscano fonte di pericoli, tenuto anche conto dell'ambiente in cui vengono poste ed utilizzate, cosicché la responsabilità del datore di lavoro non può ritenersi esclusa neppure da eventuali inesatti affidamenti forniti dal venditore.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 24-10-90

L'obbligo di munire determinate macchine di dispositivi di sicurezza idonei ad evitare lesivi ai lavoratori che le usano, non può considerarsi soddisfatto allorché tali dispositivi non siano atti a fronteggiare anche *situazioni anomale di funzionamento* delle macchine stesse, che non siano eccezionali e al di fuori della comune, ragionevole prevedibilità. (Nella fattispecie è stato ritenuto che l'anomalia dei frequenti bloccaggi della macchina tranciatrice non poteva considerarsi ignota al direttore dello stabilimento, che aveva ai sensi dell'art. 374, comma secondo, DPR 547/55 l'obbligo di mantenere la macchina in buono stato di efficienza e che solamente un sistema a cellula fotoelettrica avrebbe consentito il blocco istantaneo della macchina al momento dell'introduzione della mano del lavoratore a contatto con gli organi lavoratori).

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 22-9-94

La norma dell'art. 182 del DPR 547/55, nel pretendere che il *posto di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento* sia difeso in modo tale da acconsentire di eseguire il lavoro in condizioni di sicurezza, ha presenti tutti i casi in cui, per una imprevedibile causa, la sicurezza possa venire meno, ivi compreso il ribaltamento del mezzo, essendo tutt'altro che eccezionale, in un determinato contesto, lo sbilanciamento dello stesso. (Nella fattispecie, relativa a ribaltamento di un trattore agricolo che era stato monito di un braccio con pala meccanica, con conseguente morte dell'operaio che lo manovrava è stato ritenuto applicabile dell'art. 182 del DPR 547/55, in quanto il trattore poteva essere utilizzato come mezzo o apparecchio di sollevamento e di trasporto).

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 22-9-94

Poiché il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare ai propri dipendenti macchinari ed utensili previsti di ogni opportuno ed efficace dispositivo antinfortunistico, in modo che il relativo funzionamento si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, senza alcun pericolo per i lavoratori, la cui integrità fisica deve essere comunque ed in ogni caso tutelata, qualora la macchina messa a disposizione sin dall'acquisto presenti evidenti deficienze di sicurezza, il datore di lavoro deve apportare quelle aggiunte o modifiche che rendano il funzionamento della stessa estremamente sicuro.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 29-7-94

Qualora un infortunio sul lavoro si verifichi in conseguenza dell'uso di una macchina i cui dispositivi di sicurezza sono mancanti o insufficienti, è irrilevante il fatto che in una precedente ispezione degli organi di tutela non sia stata rilevata alcuna irregolarità perché, avendo il datore di lavoro l'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche e di accertarsi della loro esistenza, i macchinari che sono soggetti all'usura e con il passare del tempo subiscono modificazioni, devono essere sottoposti a revisione periodica.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 27-9-93

Qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine od impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell'imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto ceduto gli impianti o i macchinari stessi.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 24-11-90

L'obbligo di munire determinate macchine di dispositivi di sicurezza idonei ad evitare eventi lesivi ai lavoratori che le usano, non può considerarsi soddisfatto allorché tali dispositivi non siano atti a fronteggiare anche situazioni anomale di funzionamento delle macchine stesse, che non siano eccezionali ed al di fuori della comune, ragionevole prevedibilità. (Nella fattispecie è stato ritenuto che l'anomalia dei frequenti bloccaggi della macchina tranciatrice non poteva considerarsi ignota al direttore dello stabilimento, che aveva l'obbligo di mantenere la macchina in buono stato di efficienza e che solamente un sistema a cellula fotoelettrica avrebbe consentito il blocco istantaneo della macchina a contatto con gli organi lavoratori).

Macchine e impianti – Adeguamento al progresso tecnologico

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 27-9-94

Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza e ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L'art. 2087 del Codice Civile infatti, nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e

la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche.

Rispetto delle norme di prevenzione infortuni

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 23-3-94

L'aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro prevista dell'art. 589, comma secondo, codice penale, sussiste anche quando la contestazione abbia ad oggetto la violazione dell'art. 2087 Codice Civile, in forza del quale l'imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure che, in relazione al tipo di lavoro da espletare, sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 10-1-85

La colpa generica per imprudenza, negligenza ed imperizia non è elusa dalla semplice osservanza, per quanto rigorosa di leggi, regolamenti, ordini e discipline, non esauendo questa i doveri imposti a chi esplica determinate attività in quanto, al di là dell'obbligo di rispettare le dette prescrizioni specificatamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l'accortezza necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi nocimento a terzi. Tale obbligo non coincide con la semplice opportunità ed utilità nell'adozione di un accorgimento non prescritto, perché in tal modo assumerebbe un'estensione indefinita, sino a comprendere qualsiasi possibile mezzo, anche il più sofisticato e complesso astrattamente idoneo a scongiurare il pericolo di infortuni. Il limite di detto obbligo è dato dal ricorso al concetto di prevedibilità intesa come criterio di accertamento della colpa, ossia al principio che, fuori dall'ipotesi di inosservanza di specifiche prescrizioni normative, possono ascriversi a colpa solo quegli eventi che, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, siano prevedibili dal soggetto al momento della realizzazione della sua condotta.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 23-11-90

In tema di omicidio colposo da infortunio sul lavoro, non può avere nessun valore scriminante la circostanza che la parte offesa sia stata edotta dalle norme generali da rispettare nell'esecuzione di lavori, in quanto proprio a tutela dell'incolumità dei lavoratori l'ordinamento giuridico prevede la figura del capo-cantiere al fine di vegliare sull'esatta applicazione delle norme previste dai rispettivi ordinamenti interni e di essere presente alla

esecuzione dei lavori, affinché gli stessi vengano eseguiti in conformità all'organizzazione dei lavori stessi e con il rispetto di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e di quelle suggerite dalla comune prudenza.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 21-3-80

La mera violazione dei precetti contenuti nelle leggi antinfortunistiche non è, come tale, sufficiente ad integrare la condotta costitutiva della fattispecie delittuosa dell'omissione dolosa contro infortuni sul lavoro. Può ben verificarsi, invero, che il delitto omissivo previsto dall'art. 437 del codice penale sia configurabile anche in casi in cui appaiono osservate le prescrizioni delle leggi antinfortunistiche, ma può anche verificarsi che la predetta condotta omissiva non può ritenersi integrata quando – pur in mancanza delle specifiche cautele prescritte dalle leggi antinfortunistiche – risultino tuttavia adottate misure equipollenti, che si rivelino concretamente idonee a scongiurare il pericolo di disastri o infortuni sul lavoro. (La Cassazione ha chiarito che, a norma dell'art. 437 del codice penale, l'imprenditore ed i suoi collaboratori sono tenuti ad adottare tutte le misure che risultano in concreto necessarie per prevenire incidenti sul lavoro, indipendentemente dalla circostanza che tali misure siano o no previste dalle leggi in materia di infortuni. Le prescrizioni previste dalle predette norme, essendo ovviamente il risultato di precise elaborazioni tecniche e dei dati dell'esperienza, sono in ogni caso un punto di riferimento necessario per valutare l'adempimento da parte dell'agente dell'obbligo impostogli dalla legge, ma non è escluso che le misure suddette, secondo la particolarità di determinati lavori, possano rivelarsi insufficienti o possano essere efficacemente sostituite da cautele, altrettanto idonee, di tipo diverso).

Concorso di cause

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 23-2-89

In tema di infortuni sul lavoro l'inosservanza da parte del datore di lavoro, o di un dirigente, delle norme di sicurezza specificatamente rilevanti nell'eziologia di un infortunio, ha valore, quanto meno, concorsuale, nella produzione dell'evento rispetto alla condotta antidoverosa del lavoratore che, seguendo una prassi antiregolamentare da tempo tollerata, abbia posto in essere una delle condizioni dell'evento del danno. (Fattispecie di lavoratore infortunatosi alle mani nell'operare, con incuria, su una pressa priva di dispositivo di sicurezza (schermo), del quale la macchina era dotata ma da tempo riposto in un armadio e non utilizzato, con tolleranza del preposto a vigilare sull'osservanza delle misure di protezione).

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 23-9-88

In tema di reati colposi, ove l'evento sia addebitabile a piu' condotte censurate, la quantificazione del quoziente di apporto causale nella produzione dello stesso, addebitabile all'uno o all'altro dei concorrenti, costituisce giudizio di merito non censurabile, come tale, in sede di legittimità, quando risulti immune da vizi logici e di diritto. Tale quantificazione, peraltro, prescinde dal numero di infrazioni, eventualmente riscontrabili nella condotta dell'uno e dell'altro soggetto agente, poiché *la gravità della colpa e apporto causale sono dati concettualmente differenti*; perciò vanno considerati e valutati sotto diversi profili.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 16-1-91

Nei reati colposi, ai fini della quantificazione della colpa, è rilevante la *distinzione tra gravità della colpa* (connotato essenzialmente soggettivo) e *l'entità dell'apporto casuale* (elemento prevalentemente oggettivo) in quanto gli elementi possono non coincidere, ben potendo una colpa lieve assumere preponderante incidenza causale e viceversa. Di tali elementi il giudice deve sempre tenere conto secondo il modo nel quale si prospettano nel caso specifico.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 21-7-92

In materia di omicidio colposo per infortunio sul lavoro, il committente e coresponsabile con l'appaltatore o col direttore dei lavori qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa azione od omissione. Ciò avviene sia quando egli abbia dato precise direttive o progetti da realizzare e le une e gli altri siano già essi stessi fonte di pericolo, ovvero quando egli abbia commissionato o consentito l'inizio dei lavori, pur in presenza di situazioni di fatto parimenti pericolose. Il margine piu' o meno ampio di discrezionalità eventualmente conferito ai soggetti innanzi indicati (appaltatore e direttore dei lavori) non esclude di per sé la sua colpa concorrente sotto il profilo eziologico.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 2-2-90

In tema di infortuni sul lavoro, soltanto una *condotta del lavoratore del tutto anomala* in quanto esorbitante dal procedimento di lavoro cui egli è addetto, oppure concretatesi nella inosservanza di precise norme antinfortunistiche, può integrare gli estremi di una colpa tale da eludere la responsabilità penale dell'imprenditore, dei dirigenti e dei preposti.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 6-2-90

In tema di responsabilità per infortunio sul lavoro, la colpa del noleggiatore di un macchinario non conforme alle norme antinfortunistiche *non esclude quella concorrente del datore di lavoro* che di detto macchinario abbia fatto uso.

Obblighi del committente nell'appalto

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 25-2-94

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'imprenditore principale, il quale è avvalso di altra impresa per realizzare l'opera in cooperazione, ha sempre il dovere di provvedere alle misure a tutela dei lavoratori. L'obbligo di adottare le misure di prevenzione grava pure sul subappaltatore o sul coappaltatore, il quale svolga l'attività con pari autonomia, specialmente quando non vi è stata permanenza del rischio soltanto a carico della prima impresa, non vi è stata specifica ed analitica ripartizione dei compiti e non è intervenuta formale e comprovata delega dall'uno all'altro rappresentante per la realizzazione di quelle misure antinfortunistiche che la legge esige siano adottate in ogni caso.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 24-11-90

Il contratto di appalto importa che il rispetto delle norme antinfortunistiche risponda, di norma, l'appaltatore, spettando costui, per l'esecuzione dell'opera avuta in appalto, l'organizzazione del lavoro e, nell'ambito di questa, la predisposizione delle misure per evitare infortuni. Anche il committente diventa destinatario delle norme antinfortunistiche qualora si ingerisca e riduca l'autonomia dell'appaltatore, in quanto, ai fini dell'obbligo di rispettare tali misure, rileva oltre la posizione "istituzionale", l'assunzione in concreto di un certo ruolo di supremazia, di dirigenza.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 26-4-89

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, l'obbligo dell'imprenditore – che si avvalga per l'esecuzione delle opere accessorie di un *lavoratore autonomo* in base ad un contratto d'opera – di renderlo edotto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è chiamato ad operare, non si estende anche ai rischi propri dell'attività professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato di prestare. Ed invero, con il contratto d'opera il prestatore assume ogni rischio inerente all'esecuzione dei lavori ed a lui compete l'obbligo di munirsi dei mezzi antinfortunistici previsti dalla legge e farne uso, senza che possa ravvisarsi una qualche

responsabilità del committente in caso di incidente a causa della mancata osservanza di tale obbligo. (nella fattispecie l'imprenditore era stato imputato di omicidio colposo per infortunio occorso al prestatore d'opera – a causa del mancato uso di cinture di sicurezza – incaricato di smontare il ponteggio sul quale erano stati eseguiti i lavori di restauro della facciata dell'edificio).

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 21-7-92

In materia di omicidio colposo per infortunio sul lavoro, il committente e coresponsabile con l'appaltatore o col direttore dei lavori qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa azione od omissione. Ciò avviene sia quando egli abbia dato precise direttive o progetti da realizzare e le une e gli altri siano già essi stessi fonte di pericolo, ovvero quando egli abbia commissionato o consentito l'inizio dei lavori, pur in presenza di situazioni di fatto parimenti pericolose. Il margine più o meno ampio di discrezionalità eventualmente conferito ai soggetti innanzi indicati (appaltatore e direttore dei lavori) non esclude di per sé la sua colpa concorrente sotto il profilo eziologico.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 23-3-94

Qualora il proprietario di un fabbricato conferisca al titolare di un'impresa edile artigiana, iscritta all'albo presso la camera di commercio, incarico di eseguire *lavori di ristrutturazione* del tetto e delle grondaie, l'imprenditore artigiano è tenuto ad approntare tutte le misure di sicurezza e le cautele che le norme vigenti e il tipo di lavoro impongono, in particolare a provvedere alle impalcature e alle cinture di sicurezza che la legge prescrive in casi in cui vi sia il pericolo di caduta dall'alto. Nessun dovere di intervento ha il committente che si rivolga a persona capace, in grado di realizzare l'opera, peraltro di modesta entità, con rischi prevedibili ed eludibili con una ordinaria professionalità e diligenza. Neppure è ipotizzabile a carico del committente l'obbligo di segnalazione al lavoratore autonomo dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera, di cui all'art. 5 del DPR 547/55, qualora il luogo di lavoro non presenti delle insidie occulte pericoli non immediatamente percepibili.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 21-2-95

Qualora *lavori ricevuti in subappalto* vengano, in parte subappaltati ad altri che operi, con mezzi artigianali, con pochi dipendenti e senza essere dotato di strutture tali da consentire una completa autonomia operativa, mentre è ancora in funzione il cantiere per la realizzazione dell'intera opera

subappaltata ed avvalendosi delle attrezzature in questo installate da chi ha ricevuto e dato il subappalto, incombono anche a quest'ultimo, che è responsabile dell'organizzazione del cantiere e del lavoro che ivi si svolge, *obblighi di vigilanza* in ordine al rispetto delle norme antinfortunistiche e all'osservanza dei comuni precetti di prudenza, perizia e diligenza. (Nella fattispecie, una società subappaltatrice dei lavori di realizzazione di un prefabbricato aveva dato in subappalto l'impermealizzazione del solaio dell'edificio ad un'altra ditta, un dipendente della quale era rimasto vittima di un infortunio, essendo precipitato al suolo mentre era intento alla impermealizzazione della copertura, senza indossare cinture di sicurezza o, comunque, senza essere in altro modo assicurato al solaio, sprovvisto di protezione verso l'esterno. Il decesso è stato addebitato anche al responsabile della società subappaltatrice dei lavori di impermealizzazione).

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 5-1-96

In caso di cessione de lavori in appalto, non possono assumere rilievo, agli effetti dell'osservanza delle norme antinfortunistiche, le clausole di trasferimento del rischio e del conseguente onere di tutela della sicurezza dei lavoratori dal cedente al cessionario, essendo tali norme di diritto pubblico, non derogabili da fatti privati, quando l'attività produttiva del manufatto non sia stata devoluta interamente all'appaltatore, quando non si sia verificato a carico di questi il trasferimento intero dell'organizzazione del cantiere; stante l'assunzione dell'esecuzione solo di una parte dell'opera, quando sia rimasto al committente il diritto-dovere di concreta ingerenza nel processo lavorativo anche attraverso l'esercizio del potere di verifica dell'esecuzione dei lavori e lo svolgimento del compito di direzione del cantiere.

Società di fatto

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 4-11-89

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il socio di fatto che presta la sua attività per conto della società è contemporaneamente oggetto e destinatario delle norme antinfortunistiche e delle regole di prudenza e di buona tecnica. Il socio lavoratore di una *società di fatto* deve provvedere, a tutela dell'incolumità propria e degli altri lavoratori della società, affinché il lavoro si svolga con l'osservanza delle norme antinfortunistiche e di quelle di comune prudenza. (Fattispecie in tema di omicidio colposo per infortunio nel corso di lavori eseguiti da soci di impresa edilizia-artigiana-società di fatto).

Art.437 – Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

Cassazione Penale – Sezione 1° - Sentenza del 26-1-94

Per la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art.437 del codice penale, sono necessarie e sufficienti la coscienza e la volontà dell'omissione accompagnate dalla rappresentazione dello scopo cui mirano gli accorgimenti tecnici tralasciati e del pericolo che la loro mancata adozione comporta, mentre non è richiesta l'intenzione di recare danno alle persone.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 18-5-83

Il *dolo* del reato di rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro va ravvisato nel fatto di chi coscientemente e volontariamente omette di collocare, ovvero rimuova o danneggi, gli impianti che abbiano una destinazione di prevenzione di disastro o infortuni e ciò faccia con la *consapevolezza di tale destinazione* e quindi, pur *rappresentandosi il pericolo* per la sicurezza nell'a ambiente di lavoro.

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 22-3-84

Nella ipotesi omissiva del delitto previsto dall'art. 437 del codice penale il *dolo* consiste nella volontà e consapevolezza del soggetto agente di trasgredire l'obbligo giuridico di collocare i dispositivi destinati a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro. (Nella fattispecie è stata ritenuta la sussistenza dell'elemento psicologico, poiché l'imputato, pur essendo a conoscenza della necessità di apprestare i prescritti impianti antinfortunistici – parapetti di solette poste a notevole altezza da terra – aveva affermato che non potevano essere collocati, essendo la spesa eccessivamente onerosa).

Cassazione Penale – Sezione 1° - Sentenza del 6-11-84

Il delitto contemplato all'art. 437 del c.p. è strutturato in *due ipotesi* di cui una consiste nell'omettere di collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro. L'omissione riveste carattere delittuoso quando avviene da parte di chi ha l'obbligo giuridico di collocare gli impianti, apparecchi o segnali e quando si rinvergono la volontà cosciente e libera nonché la intenzione di violare il proprio obbligo giuridicamente imposto, essendo sufficiente al riguardo, la semplice consapevolezza dell'ambiente di lavoro.

Cassazione Penale – Sezione 1° - Sentenza del 4-11-95

Per la configurabilità dell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 437 del Codice Penale, è necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro, si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno astratta, anche se non abbisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività lavorativa, intesa come un numero di lavoratori (o comunque di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro) sufficiente, secondo l'apprezzamento del giudice di merito, a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo senza di che mancherebbe in radice la possibilità di una offesa al bene giuridico tutelato.

Cassazione Penale – Sezione I° - Sentenza del 19-1-94

In materia di norme antinfortunistiche l'art. 437 del codice penale, tra l'altro, l'omessa collocazione di impianti e di apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro. La *condotta omissiva* che caratterizza la fattispecie nel senso specificato si sostanzia in un comportamento che pone la pubblica incolumità con la consapevolezza di tale pericolo (dolo), nonostante la quale non si adempie l'obbligo giuridico.

Cassazione Penale – Sezione I° - Sentenza del 23-6-81

La previsione del delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro protegge la pubblica incolumità nel campo del lavoro mediante la prevenzione dei relativi infortuni e mira a tutelare la generale collettività dei lavoratori con l'apprestamento o il mantenimento degli apparecchi, impianti o segnali antinfortunistici: gli incidenti – che costituiscono il danno eventualmente derivante dalla violazione della norma principale, in sé configurante un reato di pericolo – ne integrano una circostanza aggravante e non un elemento costitutivo.

Cassazione Penale – Sezione I° - Sentenza del 3-3-95

Al fine della configurabilità del delitto di cui all'art. 43 del c.p. rientra nella nozione di rimozione non soltanto la materiale asportazione, della macchina, dei congegni di sicurezza, ma anche ogni attività che ne frustra il funzionamento in relazione alla finalità antinfortunistica cui essi sono preposti, rendendo possibile il verificarsi di un infortunio che sarebbe, per contro, impossibile in caso di normale funzionamento delle apparecchiature antinfortunio, realizzate e poste sulla macchina stessa. (fattispecie relativa a

sostituzione del selettore a chiave di una cardatrice elettrica con un interruttore a scatto e con contestuale apposizione di scotch sui microinterruttori, che ne cagionava l'isolamento, sì da non determinare l'arresto della macchina allorché i carters di protezione venivano aperti).

Cassazione Penale – Sezione 1° - Sentenza del 7-4-88

Ai fini della configurabilità del delitto di omissione dolosa si cautele contro gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che la condotta omissiva si concreti nella mancata collocazione di impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, i quali ultimi possono riguardare altre che l'intera collettività dei lavoratori di un'impresa, anche i singoli lavoratori o un unico lavoratore.

Cassazione Penale – Sezione 1° - Sentenza del 14-3-88

Nella previsione legislativa del delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ex art. 437 del codice penale, è compreso anche il semplice infortunio per cui la norma si riferisce a qualunque apparecchiatura necessaria alle imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal numero di lavoratori impiegati, per evitare infortuni sul lavoro, di cui possa risultare vittima anche una sola persona e non solo a quelle apparecchiature essenziali per evitare una grave situazione di pericolo.

Cassazione Penale – Sezione 1° - Sentenza del 24-2-84

Il contenuto costitutivo del reato descritto dall'art. 437 del codice penale e quello del reato di lesioni colpose sono tra loro sostanzialmente diversi e l'uno non comprende l'altro; infatti nel reato di lesioni colpose l'elemento soggettivo è costituito appunto dalla colpa, mentre nel reato ex art. 437 del codice penale è richiesto il dolo; i due reati si differenziano anche per la diversità dell'evento che nel delitto di cui all'art. 437 codice penale è costituito dal comune pericolo di disastro o di un infortunio il cui effettivo verificarsi non è elemento costitutivo del reato medesimo perché costituisce, ove si realizzi, circostanza aggravante; invece nel delitto di cui all'art. 590 del codice penale l'evento è costituito dalle lesioni subite dalla parte offesa.

Cassazione Penale – Sezione 1° - Sentenza del 9-2-80

Il diverso campo di operatività del delitto di cui all'art. 437 del codice penale e delle contravvenzioni previste dalle norme speciali previste in materia di prevenzione degli infortuni va individuato unicamente in base

all'elemento soggettivo, nel senso che la fattispecie delittuosa è applicabile in ogni caso di omissione dolosa, mentre le contravvenzioni sono ravvisabili nelle ipotesi di omissioni colpose.

Cassazione Penale – Sezione 3° - Sentenza del 14-4-86

Le contravvenzioni alle norme antinfortunistiche si differenziano dal reato di cui all'art. 437 del codice penale per la diversa *obiettività giuridica* (incolumità pubblica) e per la diversità dell'elemento materiale di quest'ultimo, che consiste nella omessa collocazione di impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro; mentre le norme in materia di prevenzione infortuni sul lavoro si materializzano nelle omissioni delle cautele imposte – tra l'altro – nella predisposizione degli apparecchi o impianti adibiti allo svolgimento dell'attività lavorativa, al fine della tutela dei lavoratori. Quindi se tali impianti ed apparecchiature esistono, e sono strutturalmente idonei a preservare la pubblica incolumità, l'eventuale imperfezione o l'omessa adozione delle norme antinfortunistiche, non può realizzare l'elemento materiale previsto dalla ipotesi delittuosa di cui all'art. 437 cod.pen.

Responsabilità dei costruttori e dei venditori

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 14-2-89

In tema di responsabilità per colpa, il produttore di una elettrocoperta risponde della morte di una bambina, rimasta ustionata per eccessivo calore, quando si accerti che il predetto manufatto era privo di un dispositivo idoneo a provocare la disattivazione dell'alimentazione elettrica nel caso di eccesso di riscaldamento. Invero il costruttore ha l'obbligo ben preciso di progettare e costruire tali indumenti in modo che nell'uso abituale vi sia sicurezza, anche nel caso di un eventuale uso negligente da parte dell'acquirente, tenuto conto che un prodotto, destinato ad una generalità di utenti, non può essere posto in vendita senza l'adozione di cautele idonee ad evitare rischi di danni per le persone e le cose; né rilievo assume la circostanza che (all'epoca della vendita) la progettazione e la costruzione di elettrocoperta non era regolamentata da alcuna disposizione di legge, ciò implicando maggiore onere di cautela e attenzione da parte del fabbricante. (Fattispecie di bambina (diciassette mesi) lasciata in culla avvolta in elettrocoperta alimentata dalla corrente elettrica di rete. Nell'assenza del genitore, mancando un congegno termostatico in grado di disinserire l'alimentazione, a regime raggiunto, a causa dell'eccessivo calore e per i gas sprigionati, la piccola venne a morte. Oltre al genitore fu

chiamato a rispondere del triste evento il costruttore dell'indumento, cui fu addebitato quanto riassunto in massima).

Cassazione Penale – Sezione 4° - Sentenza del 2-2-90

In tema di *lesione personali* a seguito di un infortunio sul lavoro, la condotta di colui che, in violazione del divieto sancito dall'art. 7 del DPR 547/55, venda una macchina non conforme alle prescrizioni dell'art. 68 dello stesso DPR, è sufficiente ad integrare l'elemento di colpa specifica del delitto di cui all'art. 590, comma terzo cod. pen., ed è legata da nesso concausale con l'evento lesivo, stante la normalità e la consequenzialità dell'impiego della macchina nel ciclo produttivo della ditta acquirente.


CASI DI INFORTUNIO AVVENUTI NEL 1990

| | | | |
|---|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| CASI DI INFORTUNIO DENUNCIATI ALL'INAIL In complesso Mortali | In complesso | Industria e artigianato | Agricoltura |
| | 1.178.193 | 932.344 | 245.849 |
| | 2.370 | 1.797 | 573 |


| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------|--------------|------------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|------------|--------------|-------------|
| INDENNIZZATI A TUTTO IL 31.12.1991 Mortali Postumi permanenti Inabilità temporanea IN COMPLESSO | In complesso | | | | Industria e artigianato | | | | Agricoltura | | | |
| | n°casi | % | I.F. | R.C. | n°casi | % | I.F. | R.C. | n°casi | % | I.F. | R.C. |
| | 1.423 | 0,15 | 0,06 | 100 | 1.056 | 0,2 | 0,05 | 74,2 | 367 | 0,2 | 0,11 | 25,8 |
| | 38.362 | 4,09 | 1,52 | 100 | 25.589 | 3,5 | 1,17 | 66,7 | 12.773 | 6,0 | 3,78 | 33,3 |
| | 898.042 | 95,76 | 35,57 | 100 | 700.026 | 96,3 | 32,00 | 80,0 | 198.016 | 93,8 | 58,63 | 20,0 |
| | 937.827 | 100 | 37,15 | 100 | 726.671 | 100,00 | 33,22 | 77,5 | 211.156 | 100 | 62,52 | 22,5 |

I.F.=indice di frequenza per 1.000.000 di ore lavorate. R.C.=rapporto di composizione (% rispetto al complesso dell'Industria e Agricoltura)


RAPPORTO DI COMPOSIZIONE




IN COMPLESSO



MORTALI



POST. PERMANENTI



INABILITA' TEMP.

OGNI GIORNO
3.100 INFORTUNI
SUL LAVORO
CINQUE SONO
MORTALI